

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI**

**VADEMECUM**

***per la notifica diretta, da parte degli avvocati,  
di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale,  
eliminando l'intermediazione degli Ufficiali Giudiziari  
(L. 53/1994)***

*(aggiornato al 09.12.2014)*

*a cura dell'avv. Donato de Tullio*

\* \* \*

**Gli avvocati hanno la facoltà, prevista dalla L. 53/1994, di notificare direttamente gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, eliminando in tal modo l'intermediazione degli Ufficiali Giudiziari; ciò è possibile notificando gli atti in proprio a mezzo del**

**SERVIZIO POSTALE ORDINARIO**

ovvero a mezzo

**POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).**

\* \* \*

## LA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO POSTA ORDINARIA

Per l'esercizio di tale facoltà occorre:

- 1. essere iscritti all'Albo<sup>1</sup>;**
- 2. aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine;**
- 3. disporre del Registro Cronologico;**
- 4. disporre di procura speciale del cliente ex art.83 c.p.c.<sup>2</sup>**

Per quanto riguarda **l'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine<sup>3</sup>**, è sufficiente compilare **l'istanza (allegato N.1)** in calce al presente articolo. Costituiscono ragioni ostative alla concessione dell'autorizzazione la *pendenza di procedimenti disciplinari in corso ovvero aver riportato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, o sanzione più grave*). Contro il diniego del Consiglio al rilascio dell'autorizzazione è consentito il reclamo al CNF nel termine di gg.10 dalla comunicazione.

L'attività di notificazione svolta dagli Avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (cfr. Cass.civ. 5.8.2004 n.15081; Cass. 22.6.2001 n. 8592).

Occorre quindi procurarsi il **Registro Cronologico**, che deve avere le caratteristiche stabilite dal D.M. 27.5.1994; il Registro può anche essere costituito da moduli continui uso computer (ma presso i negozi specializzati possono acquistarsi modelli già predisposti e semplificati) e dovrà essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal Presidente dell'Ordine o da un Consigliere delegato.

Su tale Registro vanno **annotate giornalmente le notifiche effettuate<sup>4</sup>**.

In particolare, oltre al **numero d'ordine progressivo**, sul Registro occorre sempre annotare:

- **il cognome e nome (o la ragione sociale) del cliente**
- **la natura dell'atto notificato** (*citazione, precetto, ecc.*)
- **l'Ufficio Giudiziario avanti il quale si procede**
- **il cognome, il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo del destinatario della notifica.**

Il numero del cronologico è uguale in caso di notifica di uno stesso atto a più parti.

---

<sup>1</sup> Sono esclusi i praticanti avvocati.

<sup>2</sup> Per gli atti stragiudiziali occorre munirsi di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

<sup>3</sup> In caso di trasferimento ad altro Ordine territoriale occorre chiedere una nuova autorizzazione al nuovo Ordine.

<sup>4</sup> Non devono essere annotate le notifiche effettuate a mezzo pec, nonostante alcuni Registri Cronologici attualmente in commercio prevedano spazi appositi di annotazione.

**Per la notificazione A MEZZO POSTA** occorre annotare sul Registro:

- **il numero della raccomandata**
- **l'Ufficio Postale al quale il plico è stato consegnato**
- **la data di consegna all'Ufficio Postale**
- **la data in cui il plico è stato consegnato al destinatario ovvero, in caso di mancata consegna, la data in cui il plico è stato depositato presso l'Ufficio Postale** (dal quale decorrono i dieci giorni perché la notifica possa considerarsi formalmente avvenuta)
- **l'ammontare delle spese postali.**

Per la **notificazione A MANI** occorre annotare sul Registro:

- **il luogo, la data e l'ora in cui l'atto viene consegnato al destinatario**
- **la sottoscrizione da parte del destinatario**
- **le generalità e la qualità della persona (se diversa dal destinatario) cui l'atto è stato consegnato.**

Si precisa che la **notificazione A MANI** può avvenire solo **personalmente a cura dell'avvocato notificante<sup>5</sup> presso il procuratore domiciliatario che sia iscritto nello stesso Albo del notificante**. In tal caso occorre:

- **far preventivamente vidimare e datare l'atto (originale e copia) dal Consiglio dell'Ordine<sup>6</sup>;**
- **accedere allo studio<sup>7</sup> del procuratore domiciliatario indicato nell'Albo, muniti del cronologico;**
- **consegnare l'atto al procuratore domiciliatario o, in sua assenza, a persona dello studio (collaboratore, segretaria, collega, con esclusione del portiere, vicino, ecc.);**
- **far firmare dal procuratore domiciliatario l'originale e la copia dell'atto nonché l'apposito spazio del registro cronologico; (se la consegna avvenga a mani di persona diversa dal domiciliatario, oltre alle firme vanno specificate le generalità e la qualifica del consegnatario).**

In caso di rifiuto a ricevere l'atto non si ritiene applicabile il 2° co. dell'art.138 c.p.c.<sup>8</sup>, in quanto la relativa attestazione è riservata all'Ufficiale Giudiziario. Tuttavia il comportamento dell'avvocato che rifiuta la ricezione di un atto notificato nelle sue mani, configura una grave ipotesi di illecito disciplinare.

Per la **notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione** occorre annotare sul Registro:

- **la data in cui è stata depositata in cancelleria la copia dell'atto notificato**

---

<sup>5</sup> La notifica si considera *inesistente* ove effettuata da soggetto delegato, quand'anche avvocato.

<sup>6</sup> Formula adottata dall'Ordine: "si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.1.1994 nr. 53, composto di ... pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma".

<sup>7</sup> Non altrove.

<sup>8</sup> "Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie".

**- l'Ufficio giudiziario che ha emanato l'atto impugnato od opposto  
- la natura e gli estremi dell'atto impugnato od opposto.**

Occorre infatti ricordare che quando oggetto di notificazione è un atto di impugnazione o di opposizione, dovendosi procedere all'annotazione sull'originale della avvenuta notifica (ai sensi degli artt. 645 c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c.), copia dell'atto notificato deve essere consegnata al Cancelliere del Giudice che ha pronunciato il provvedimento. Anche l'invio tramite *raccomandata* è ritenuto sufficiente.

L'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. c.p.c., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 L. 21.1.1994 n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

In calce al presente articolo (**allegato n.2**) suggeriamo uno schema di deposito in cancelleria di copia dell'atto di impugnazione o di opposizione.

Per la notifica a mezzo posta occorre munirsi di *buste, cartoline e ricevute* necessarie per la notifica (le stesse di ora tranne che per l'intestazione delle buste verdi).

<< **N.B. :** Qualora si debba procedere alla notifica a mezzo posta (o a mani) di **atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici e da utilizzare in formato cartaceo, non è più necessario accedere in cancelleria per richiedere le copie conformi:** con D.L. 24.6.2014 n.90, come convertito, all'art.16-bis del D.L. 18.10.2012 n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n.221, è stato aggiunto il comma 9-bis in forza del quale *le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il **difensore**, il consulente tecnico, il professionista delegato il curatore ed il commissario giudiziale **possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.***>>.

Stante quanto sopra, l'avvocato può estrarre dal fascicolo informatico gli atti e i provvedimenti da utilizzare in formato cartaceo, apporvi l'**attestazione di conformità** secondo lo schema suggerito nell'**allegato n.6** in calce al presente articolo e quindi stendere la relata di notifica.

A questo punto si può procedere con la notifica e redigere la **relata** (secondo lo schema di cui all'**allegato n.3**, in calce al presente articolo) nella quale, oltre all'**indirizzo completo del notificando**, devono risultare:

- **il numero del cronologico**
- **la firma in calce dell'avvocato notificante**
- **i dati identificativi dell'Ufficio Postale al quale l'atto viene consegnato.**

Dapprima si completa la **busta** (quella verde per intendersi, come peraltro si fa per le normali notifiche fatte dagli Ufficiali Giudiziari) indicando su di essa, negli appositi spazi:

- **l'indirizzo del destinatario della notifica**
- **il nome, il cognome e l'indirizzo dell'avvocato notificante**
- **il numero del cronologico**
- **la firma dell'avvocato notificante.**

Si completa quindi l'**avviso di ricevimento** indicando:

- **il numero del cronologico;**
- **l'indirizzo completo del destinatario;**
- **il nome, il cognome e l'indirizzo dell'avvocato notificante (al quale la cartolina sarà restituita con l'attestazione della avvenuta consegna) accompagnato:**
  - (per gli atti notificati prima della radicazione del giudizio con iscrizione a ruolo o deposito del ricorso): **dal nome della parte nell'interesse della quale si agisce;**
  - (per gli atti notificati in corso di causa): **dall'indicazione dell'Ufficio Giudiziario davanti al quale si procede.**

Infine si compila la **ricevuta** come per una normale raccomandata, utilizzando quella di colore rosso (mod.22 RD).

L'ultimo adempimento è costituito dall'accesso all'**Ufficio Postale**<sup>9</sup> ove all'impiegato vanno consegnati l'originale e la copia dell'atto, unitamente alla busta, l'avviso di ricevimento e la ricevuta.

L'impiegato postale appone in calce alla relata, sull'originale e sulla copia, il **timbro datario** (*timbro di vidimazione*); inserisce la copia nella busta e allega alla stessa l'avviso di ricevimento; quindi restituisce l'originale con la ricevuta attestante il pagamento della tassa.

### ***Alcune precisazioni***

Ai sensi dell'art. 6 della legge in commento *l'Avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'art. 5, è considerato **pubblico ufficiale** ad ogni effetto.*

---

<sup>9</sup> Anche a mezzo di persona delegata (ad es. collega, segretaria di studio, collaboratore, ecc.).

*Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.*

Tuttavia l'avvocato notificante può, anzi deve rivendicare tale qualifica dinanzi a ingiustificate pretese degli impiegati postali o di altri funzionari in genere.

Questo meccanismo non è esaustivo perché è prevista la facoltà di servirsi delle procedure di spedizione con *procedure informatiche* (e da ultimo e in alcuni casi specifici) anche del sistema di *notifica a mezzo posta elettronica certificata* – ex art.3 bis L.53/1994.

Questo meccanismo non preclude la possibilità di ricorrere comunque al canale *tradizionale* di notifica attraverso gli Ufficiali Giudiziari.

Ci sono alcune **eccezioni**: tra gli atti che è necessario notificare tramite l'Ufficiale Giudiziario si segnalano:

- notifiche ai sensi dell'art.140 c.p.c.
- notifiche ai sensi dell'art.143 c.p.c.
- notifiche all'estero
- notifiche per le quali l'autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente
- atti dei procedimenti penali
- intimazione testi<sup>10</sup>
- atti di preavviso di rilascio di immobile
- atti di precetto cambiario
- atti di pignoramento immobiliare
- atti di pignoramento presso terzi

e in genere gli atti che sono espressione di poteri esclusivi dell'Ufficiale Giudiziario.

Ci sono **casi particolari**:

- ad esempio quando l'atto da notificare è **un'intimazione di sfratto o licenza** e il piego raccomandato viene consegnato a persona diversa dal destinatario, occorre inviare l'avviso previsto dall'**art. 660 c.p.c.**, secondo il fac-simile (**allegato N.4**) in calce al presente articolo. La relativa raccomandata può essere inviata per via ordinaria.

- ad esempio quando la domanda contenuta nell'atto da notificare è soggetta a **trascrizione**, la copia dell'atto notificato (comprensiva dell'avviso di ricevimento) può essere richiesta in cancelleria<sup>11</sup> dopo l'iscrizione a ruolo della causa. In alternativa è sempre possibile ricorrere alla notifica tramite Ufficiale Giudiziario.

---

<sup>10</sup> Il problema al riguardo non sussiste posto che il terzo comma dell'art.250 c.p.c. da tempo consente all'avvocato di effettuare l'intimazione al testimone ammesso a comparire all'udienza, attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (e persino con telefax o pec), seguendo le indicazioni formali di cui all'art.103 disp. att. c.c.

<sup>11</sup> Copia conforme uso trascrizione.

Il **momento di perfezionamento** delle notifiche effettuate in proprio dagli avvocati secondo la legge in commento è costituito:

- per il notificante dalla data di spedizione della raccomandata<sup>12</sup>;
- per il notificando dalla data di ricezione della raccomandata oppure decorsi 10 giorni dal deposito del piego postale.

Ci sono residui balzelli: l'art. 2 D.M. 27.5.94 (richiamato dall'art.10 della L.53/94) dispone che a margine della relazione di notifica, sull'originale, deve essere applicata una marca dell'importo di € 2,58 fino a due destinatari della notifica, € 7,75 da tre a sei destinatari ed € 12,39 se vi sono più di sei destinatari; ma solo al momento dell'*esibizione* dell'atto ovvero del *deposito* nella relativa procedura.

Si ricorda che l'Avvocato, a differenza dell'Ufficiale Giudiziario, **non ha limiti di competenza territoriale** per eseguire le notifiche avvalendosi del servizio postale e quindi può farlo senza spostarsi dalla sua abituale residenza<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> *In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53 del 1994 (cfr. Cass. civ. 30.7.2009 n.17748; Cass. 1.4.2004 n.6402; Cass. 29.4.1999 n. 4301).*

<sup>13</sup> Consiglio di Stato sez. VI 15.6.2011 n. 3646; Cons. St., sez. VI, 27.12.2010 n. 9414; Cass. 25.6.2003 n. 10077; Cass. 19.2.2000 n. 1938.



## LA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO PEC

\*

**L'art.1 della L. 53/1994 consente agli Avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, oltre che a mezzo del servizio postale<sup>14</sup>, anche a mezzo della **posta elettronica certificata.****

Le relative modalità telematiche sono disciplinate dall'**art.3 bis** della L. 21.1.1994 n.53 <*articolo inserito dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18.10.2012 n.179, come introdotto dall'art.1, comma 19, punto 2), della L. 24.12.2012 n. 228, successivamente modificato dal D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114*>, secondo le regole tecniche disciplinate dall'art.18 del D.M. 21.2.2011 n. 44 (*come modificato dal D.M. 3.4.2013 n. 48*).

Per le specifiche tecniche occorre invece far riferimento all'**art.19 bis** del *Provvedimento del 16.4.2014 pubblicato in G.U. del 30.4.2014.*

Per l'esercizio di tale facoltà occorre:

- 1. essere iscritti all'Albo<sup>15</sup>;**
- 2. disporre di procura speciale del cliente ex art.83 c.p.c.<sup>16</sup>;**
- 3. disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi<sup>17</sup>;**
- 4. disporre di un indirizzo PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi<sup>18</sup>;**
- 5. possedere un dispositivo di firma digitale.**

**<< N.B. : Con D.L. 24.6.2014 n.90, come convertito, è stato sancito che NON è più necessaria l'autorizzazione da parte del Coa>>.**

Le notifiche effettuate a mezzo pec NON devono essere annotate sul **Registro Cronologico<sup>19</sup>**, necessario invece per le notifiche in proprio a mezzo posta ordinaria.

---

<sup>14</sup> Secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

<sup>15</sup> Sono esclusi i praticanti avvocati.

<sup>16</sup> Per gli atti stragiudiziali occorre munirsi di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

<sup>17</sup> Gli Avvocati ai sensi dell'art.16, comma 7, del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28.1.2009, n. 2, sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC all'Ordine, che a sua volta trasmette al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (**ReGIndE**), gestito dal Ministero della Giustizia, gli indirizzi PEC e i dati identificativi dei propri iscritti.

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art.16, comma 12, del D.L. 18.10.2012 n.179, recante ulteriori misure per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n.221, modificato dall'art.1, comma 19, lettera b), della L. 24.12.2012 n. 228 e successivamente dall'art.47, comma 1, del D.L. 24.6.2014 n 90, convertito con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 114, *al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165, e succ.mod., comunicano al Ministero della Giustizia entro il 30.11.2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della Giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.*

<sup>19</sup> Cfr. Art. 8 della L. 53/94.

Per poter procedere alla notifica a mezzo PEC occorre:

- 1. predisporre l'atto da notificare;**
- 2. predisporre la procura alle liti (ove necessaria);**
- 3. predisporre la relata di notificazione.**

## 1. L'ATTO DA NOTIFICARE

Possono essere notificati tre tipi di atti:

- A) documenti informatici sottoscritti con firma elettronica<sup>20</sup>**, cioè i documenti creati direttamente dagli Avvocati in forma elettronica (ad es. atto di citazione, atto di precetto ecc.) e trasformati in "PDF";
- B) copie informatiche di documenti analogici<sup>21</sup>**, cioè le riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso;
- C) duplicati o copie informatiche di documenti visualizzati sul fascicolo informatico e salvati sul PC<sup>22</sup>**

**A) I documenti informatici** creati attraverso i programmi di scrittura (e quindi in genere quelli con l'estensione **“.doc”**) presentano l'inconveniente che sono editabili e quindi facilmente modificabili. Per questo, prima dell'invio occorre trasformarli (con apposite funzionalità facilmente reperibili *open source*) in file non modificabili e quindi necessariamente in formato **“.pdf”<sup>23</sup>**, che è privo di elementi attivi in quanto ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale. Una volta creato, il documento informatico **deve essere sottoscritto digitalmente** con appositi programmi forniti unitamente al **kit di firma digitale (smart card/ token USB)**.

**B) Le copie informatiche (o duplicati)** devono essere dichiarate **conformi** al loro originale; sicchè gli Avvocati dovranno inserire nella relata di notifica una dichiarazione di asseverazione di conformità della copia telematica all'originale cartaceo<sup>24</sup>.

<< **N.B.** : A proposito di *conformità*: con D.L. 24.6.2014 n.90, come convertito, all'art.16-bis del D.L. 18.10.2012 n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n.221, è stato aggiunto il comma 9-bis in forza del quale *le copie informatiche, anche per*

<sup>20</sup> Così definiti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale).

<sup>21</sup> Così definiti ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale).

<sup>22</sup> Ai sensi dell'art.16 bis, co. 9 bis D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014

<sup>23</sup> L'art.19-bis (*Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati*) del Provvedimento 16.4.2014 recante le *Specifiche tecniche* previste dall'art.34, co.1 del D.M. 21.2.2011 n.44 (*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*) sancisce che **“qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; NON è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata”**. Si ricorda che PDF è anche il formato che si genera quando si passa allo scanner un documento.

<sup>24</sup> Nello schema di relata che verrà suggerito in seguito è contenuta la formula da adottare per rendere l'asseverazione di conformità.

*immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il **difensore**, il consulente tecnico, il professionista delegato il curatore ed il commissario giudiziale **possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.** Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.>>.*

## **2. LA PROCURA ALLE LITI**

Quando l'atto da notificare deve essere accompagnato dalla procura alle liti<sup>25</sup>, occorre predisporla ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., secondo le due ormai note tipologie:

- come **documento informatico**, cioè il documento creato e sottoscritto direttamente dal cliente con propria firma digitale;

ovvero, molto più comunemente

- come **copia informatica**, cioè la riproduzione informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente, nonché dall'Avvocato per autentica; su tale copia informatica (che può ottenuta tramite la scansione della procura cartacea) deve poi essere apposta la **firma digitale** da parte dell'avvocato.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c., la procura così predisposta e allegata al messaggio PEC è considerata come **apposta "in calce"** all'atto principale che viene contestualmente allegato e notificato a mezzo PEC. Per questo, si suggerisce di redigere la procura non in termini generici ma con richiami univoci al tipo di atto e alle parti.

## **3. LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**

La relazione di notificazione costituisce un documento informatico **separato** rispetto agli atti da notificare e, quindi, deve essere formato con le modalità già illustrate in riferimento ai documenti informatici:

- creazione del file "*relata*" in formato con estensione **".doc"**
- conversione in file formato **".pdf"**
- sottoscrizione del file con **firma digitale**.

---

<sup>25</sup> Ad es.: atto di citazione, altri atti introduttivi e/o di costituzione, ecc.

La **relazione di notificazione** deve essere predisposta secondo le indicazioni e con il contenuto di cui **art. 3-bis, comma 5**, della L. 53/1994 e precisamente deve contenere<sup>26</sup>:

- a) il nome, cognome e il codice fiscale dell'avvocato notificante;**
- b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;**
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;**
- d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;**
- e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;**
- f) l'attestazione di conformità di cui al comma 2 dell'art-3-bis L.53/94<sup>27</sup>**

**e, per le notificazioni effettuate in corso di procedimento,**

**g) l'indicazione dell'Ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo.**

In calce al presente articolo - **allegato n.5** - suggeriamo uno schema di relata.

#### **INVIO DEL MESSAGGIO PEC**

A questo punto si può procedere con la notificazione inviando il messaggio *pec* secondo il seguente procedimento:

- 1. aprire il programma di posta elettronica<sup>28</sup> dotato di account PEC opportunamente configurato;**
- 2. creare un "nuovo" messaggio PEC;**
- 3. inserire l'indirizzo PEC del destinatario, tratto da pubblici elenchi<sup>29</sup>;**
- 4. inserire l'oggetto del messaggio che deve essere obbligatoriamente il seguente: "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994";**
- 5. allegare l'atto da notificare (documento informatico sottoscritto con firma digitale e/o duplicato o copia informatica dichiarata conforme al suo originale con asseverazione di conformità inserita nella relata di notifica);**
- 6. allegare (ove necessaria) la procura alle liti ex art.83 c.p.c. (documento informatico sottoscritto con firma digitale direttamente dal cliente o copia informatica sottoscritta con firma digitale da parte dell'avvocato);**
- 7. allegare la relazione di notificazione (documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'avvocato);**

<sup>26</sup> Si ricorda che il D.L. 24.6.2014 n.90, come convertito, ha disposto che **NON** è più necessaria l'autorizzazione da parte del Coa.

<sup>27</sup> "Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell' art.22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 .

<sup>28</sup> Ad. es.: Outlook, Windows Live Mail, ecc.; inoltre i siti dei gestori PEC mettono a disposizione servizi di *webmail* anche per PEC.

<sup>29</sup> Ad oggi i c.d. *Pubblici Elenchi* sono: il *Domicilio Digitale del Cittadino* (non ancora attivo), il *Pec-Pa* (ad uso giudiziario) su <http://pst.giustizia.it>, l'*IPA* su <http://indice-PA.gov.it>, il *Registro Imprese*, il *RegIndE*, l'*INIPEC* su [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it). A tal proposito si suggerisce di salvare e/o stampare la schermata recante la pagina internet del *Pubblico Registro* recante la visualizzazione dell'indirizzo *pec* del destinatario.

## 8. **inviare il messaggio PEC.**

L'invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:

- la ricevuta di **accettazione** inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione;
- la ricevuta di avvenuta **consegna**<sup>30</sup>, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data e ora dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.

Il **momento di perfezionamento**<sup>31</sup> delle notifiche effettuate in proprio dagli Avvocati a mezzo PEC è costituito:

- per il **notificante** dalla **ricevuta di accettazione** prevista dall'art.6, co. 1, DPR n.68/2005;
- per il **destinatario** dalla **ricevuta di avvenuta consegna**<sup>32</sup> prevista dall'art.6, co. 2, DPR n.68/2005.

A proposito del destinatario: *l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa **responsabile della gestione della propria utenza**, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali*<sup>33</sup>.

\*\*\*

### **Alcune importanti precisazioni**

#### **A) Atti che è possibile notificare**

Gli atti che possono essere notificati in proprio dagli Avvocati a mezzo PEC sono gli **stessi** che possono essere notificati in proprio tramite il servizio di posta ordinaria.

#### **B) Tempo delle notificazioni**<sup>34</sup>

Il D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114, ha stabilito che la disposizione di cui all'**art. 147 c.p.c.** ("**le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21**") si applica anche alle notifiche in proprio ex **L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC, con la**

---

<sup>30</sup> **IMPORTANTE.** Il server del destinatario del messaggio certificato fornisce al mittente la *Ricevuta di Consegna* nel momento in cui il messaggio viene inserito nella casella di Posta Certificata del destinatario. Esistono tre diversi tipi di Ricevuta di Avvenuta Consegna: *Completa, Breve e Sintetica*. Occorre allora assicurarsi che sia stata scelta quale **tipologia di ricevuta quella "COMPLETA"**, cioè *quella che contiene in allegato il Messaggio Originale e i Dati di Certificazione del gestore certificato del destinatario*. Per verificare che la ricevuta sia quella "*completa*", è sufficiente aprirla e verificare se contiene in allegato il Messaggio Originale (con i relativi allegati).

<sup>31</sup> Cfr. Art. 3 bis comma 3 della L. 53/94

<sup>32</sup> E quindi **indipendentemente dalla data in cui la PEC viene poi letta dal destinatario.**

<sup>33</sup> Cfr. Cassazione civile Sez. lav. 02/07/2014 n.15070

<sup>34</sup> Riferimenti normativi: art. 45 bis comma 2 lett. b) D.L. 90/14 conv., art.16-septies D.L. 179/12 conv., art.147 c.p.c.

**conseguenza che quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.**

#### **C) Prova della notificazione<sup>35</sup>**

Il D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114, ha stabilito che ***in tutti i casi in cui l'avvocato deve fornire la prova della notificazione effettuata in proprio tramite PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art.23, comma 1, del D.Lgs. 82/05.***

In buona sostanza l'avvocato notificatore potrà stampare su carta l'intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (e, suggeriamo, la stampa della schermata recante la pagina internet del Pubblico Registro recante la visualizzazione dell'indirizzo pec del destinatario), e attestare la conformità di tale copia ai documenti informatici originali.

In calce al presente articolo – **allegato n.7** – si suggerisce uno schema di attestazione di conformità del messaggio pec e delle ricevute di avvenuta notifica.

#### **D) Diritti di notifica**

Con D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114, è stato modificato l'art.10 L. 53/94, con l'inserimento della previsione che **per le notifiche in proprio effettuate a mezzo PEC non occorre apporre alcuna marca al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura dell'atto notificato.**

#### **E) Trascrizione della domanda**

È possibile richiedere la trascrizione della domanda giudiziale notificata a mezzo PEC, utilizzando le copie formate ai sensi dell'art.9 della L. 53/1994.

#### **F) Domiciliatario**

Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla **sola ricezione**, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale; pertanto, poiché — a norma dell'art. 1 l. 21 gennaio 1994 n. 53 — **solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla**, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 c.p.c.<sup>36</sup>

#### **G) Eccezioni**

Ci sono alcune **eccezioni**: tra gli atti che è necessario notificare tramite l'Ufficiale Giudiziario si segnalano:

---

<sup>35</sup> Riferimenti normativi: art. 46 comma 1 lett c-bis) D.L. 90/14 conv., art.9 commi 1-bis e 1-ter L. 53/94 mod., art.23 comma 1 CAD.

<sup>36</sup> Cfr. Cass.civ. 10.1.2011 n.357

- notifiche ai sensi dell'art.140 c.p.c.
- notifiche ai sensi dell'art.143 c.p.c.
- notifiche all'estero
- notifiche per le quali l'autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente
- atti dei procedimenti penali
- intimazione testi<sup>37</sup>
- atti di preavviso di rilascio di immobile
- atti di precetto cambiario
- atti di pignoramento immobiliare
- atti di pignoramento presso terzi

e in genere gli atti che sono espressione di poteri esclusivi dell'Ufficiale Giudiziario.

## **H) Nullità**

L'attività di notificazione svolta dagli Avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata *nulla* e non *inesistente*. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, comunque, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (cfr. Cass. civ. 10.3.2011 n. 5743; Cass.civ. 5.8.2004 n.15081; Cass. 22.6.2001 n. 8592). Anche per le notifiche a mezzo PEC, dunque, la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

## **I) Competenza territoriale**

Si ricorda che l'Avvocato, a differenza dell'Ufficiale Giudiziario, **non ha limiti di competenza territoriale** per eseguire le notifiche a mezzo PEC.

\* \* \*

Il Consiglio dell'Ordine di Trani provvederà costantemente ad aggiornare il presente *Vademecum*, ampliandolo con il riferimento a novità legislative, casi particolari, eccezioni e criticità che la professione forense quotidianamente evidenzia.

Trani 09.12.2014

---

<sup>37</sup> Il problema al riguardo non sussiste posto che il terzo comma dell'art.250 c.p.c. da tempo consente all'avvocato di effettuare l'intimazione al testimone ammesso a comparire all'udienza, attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (e persino con telefax o pec), seguendo le indicazioni formali di cui all'art.103 disp. att. c.c.

**ALLEGATO N.1**

Marca da bollo  
Euro 16,00

**Al Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Trani  
Piazza Duomo n.10  
76125 TRANI**

Il/la sottoscritt\_\_ Avv. \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
iscritt\_\_ all'Albo degli Avvocati dal \_\_\_\_\_ e con studio in  
\_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

premessò

che con L. 21.1.1994 n.53 è stata concessa agli Avvocati la facoltà di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali

dichiara

di non aver subito sanzioni disciplinari e di non essere sottoposto a provvedimenti disciplinari e

chiede

di essere autorizzato ai sensi dell'art.7 della L. 53/94 ad effettuare le notifiche degli atti secondo le modalità previste dalla legge.

Allega il Registro Cronologico per gli atti di notifica.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO N.2**

**All'III.mo Sig.  
Cancelliere del  
Tribunale di \_\_\_\_\_**

**Avviso di opposizione ex art.645 c.p.c.**

Io sottoscritto avv. \_\_\_\_\_, procuratore e difensore di \_\_\_\_\_, avendo proceduto in data \_\_\_\_\_ alla notifica ex lege n.53/1994 di atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ (richiesto da \_\_\_\_\_) emesso dal Giudice dott. \_\_\_\_\_ di questo Tribunale/Giudice di Pace, ai sensi dell'art.645 c.p.c. comunico l'avvenuta proposizione dell'opposizione affinché ne venga presa nota sull'originale del decreto ingiuntivo.  
Allego copia dell'atto di opposizione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
F.to Avv. \_\_\_\_\_

oppure

**Avviso di impugnazione ex art.123 disp. att. c.p.c.**

Io sottoscritto avv. \_\_\_\_\_, procuratore e difensore di \_\_\_\_\_, avendo proceduto in data \_\_\_\_\_ alla notifica ex lege n.53/1994 di atto di impugnazione avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_ emessa dal Collegio/Sezione/Giudice \_\_\_\_\_ di questo Tribunale/Corte/Giudice di Pace nel giudizio n. \_\_\_\_\_ R.G. pendente tra \_\_\_\_\_ da una parte e \_\_\_\_\_ dall'altra, ai sensi dell'art.123 disp. att. c.p.c. comunico l'avvenuta proposizione dell'impugnazione affinché ne venga fatta annotazione sull'originale della sentenza.  
Allego copia dell'atto di impugnazione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
F.to Avv. \_\_\_\_\_

**ALLEGATO N.3**

**RELAZIONE DI NOTIFICA** - Cronologico n. \_\_\_\_\_

Io sottoscritto avv. \_\_\_\_\_, procuratore e difensore di \_\_\_\_\_, in forza di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, rilasciata a sensi della L. 21.1.1994 n.53, con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ho notificato il sujesteso atto a:

TIZIO \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ -  
CITTÀ \_\_\_\_\_, inviandogli copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. \_\_\_\_\_ con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_ il giorno indicato nel timbro postale che segue.

F.to Avv. \_\_\_\_\_

**ALLEGATO N.4**

Egregio Signor  
(*Inquilino sfrattando*)  
Via immobile locato n.0  
CITTÀ - CAP

*Raccomandata a.r.*

Oggetto:                   **AVVISO EX ART.660 ult. co. c.p.c.**

A sensi e per gli effetti di cui all'art. 660 ultimo comma c.p.c., il sottoscritto avvocato Le rende noto che nell'interesse del sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata a Lei notificata, a sensi della L. n.53/94, intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_ all'udienza del \_\_\_\_\_, ore di rito; e che non avendoLa rinvenuta presso la Sua residenza, l'atto è stato consegnato a persona qualificatasi come (convivente/addetta alla casa/al suo servizio) <oppure depositato presso l'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_>.

Distinti saluti.

Avv. \_\_\_\_\_

**ALLEGATO N.5**

**RELAZIONE DI NOTIFICA** (ex art. 3-bis L. 21.1.1994 n. 53) -

Io sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ (cod.fisc. \_\_\_\_\_), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Trani, nella mia qualità di procuratore e difensore del sig. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, giusta procura alle liti (che si allega alla presente notifica ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 e 83, 3° comma c.p.c. - <n.d.r.: *solo se necessaria in relazione all'atto da notificare*>), ai sensi e per gli effetti del disposto della L. 53/94 e s.m.i.

**NOTIFICO**

l'allegato atto di \_\_\_\_\_ a: \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ CF/P.IVA: \_\_\_\_\_, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo (\_\_\_\_\_ *inserire indirizzo pec* \_\_\_\_\_) estratto dal Registro Pubblico (\_\_\_\_\_ *indicare l'elenco pubblico da cui è tratto l'indirizzo: Registro delle Imprese, ReGIndE, Inipecc, ecc.* \_\_\_\_\_)

**(\*) <<se è già pendente il giudizio occorre aggiungere:>>**

**DICHIARO**

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di \_\_\_\_\_, Sezione \_\_\_\_\_, Giudice dott. \_\_\_\_\_ - n. \_\_\_\_\_ R.G.

**(\*\*) <<se si deve attestare la conformità di un atto originariamente analogico e poi scansionato (c.d. copia informatica) da parte dell'avvocato, occorre aggiungere:>>**

**ATTESTO**

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis comma 2 e dell'art.6 comma 1 della L. 53/94, nonché dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 s.m.i., che l'atto notificato è copia fotoriprodotta/copia conforme all'originale cartaceo/copia conforme da cui è stata estratta.

**(\*\*\*) <<se si deve attestare la conformità di un documento estratto dal fascicolo informatico (c.d. duplicato), occorre aggiungere:>>**

**ATTESTO**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. n. 179/2012 come aggiunto dal D.L. n. 90/2014 s.m.i., che la copia informatica dell'atto <\_\_\_\_\_ *DESCRIZIONE DELL'ATTO* \_\_\_\_\_ *data, data deposito, numero rg, numero d'ordine o cronologico* \_\_\_\_\_> notificato con modalità informatiche è conforme all'originale/copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

**ALLEGATO N.6**

**Attestazione di conformità**

*(per gli atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici e da utilizzare in formato cartaceo)*

Io sottoscritto avv. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014, attesto che l'atto che precede è copia analogica del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ R.G. del Tribunale di \_\_\_\_\_.

Esso consta di n.ro \_\_\_\_\_ pagin\_\_\_, esclusa la presente.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

**ALLEGATO N.7**

**Attestazione di conformità**

*(in tutti i casi in cui l'avvocato deve fornire la prova della notificazione effettuata in proprio tramite PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche; da apporre in calce alla copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)*

Io sottoscritto avv. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.9 commi 1-bis e 1-ter L. 53/94 (come introdotti dall'art.46 co.1 lett c-bis D.L. 90/14 conv.) e dell'art.23 co.1 CAD, attesto che le copie estratte su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata che precede, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_